

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 189

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 febbraio al 6 marzo 2006)

INDICE

BUDIN, BORDON: sui lavoratori esposti all'amianto (4-09542) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	Pag. 10833	LAURO: sui servizi sanitari sull'isola di Ischia (4-09882) (risp. CURSI, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 10848
COMPAGNA: sul piano delle attività estrattive in Campania (4-08212) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10835	MALABARBA: su alcune assunzioni in un istituto alberghiero in Calabria (4-09709) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	10849
FALOMI: sul servizio INPS di medicina fiscale (4-08067) (risp. MARONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>)	10837	MARTONE: sulla vicenda di un sindacalista colombiano (4-09941) (risp. BONIVER, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	10851
FLORINO: sulla situazione del comune di Portici (4-09217) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10841	MINARDO: sul fenomeno dell'immigrazione in Sicilia (4-09108) (risp. D'ALIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10857
sulla situazione del comune di Melito (4-09725) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10844	MODICA: sul trasferimento di due insegnanti (4-07154) (risp. APREA, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>)	10860
sulla situazione del comune di Sant'Arpino (4-09891) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10846	VILLONE: sulla criminalità a Napoli (4-10024) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10862

BUDIN, BORDON. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
– Premesso che:

l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 326/03 ha esteso i benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto non iscritti all'INAIL, per i quali concorrono le condizioni di esposizione all'amianto;

in precedenza, l'art. 13 della legge 257 del 1992 aveva già determinato dei benefici per i lavoratori esposti all'amianto, escludendo però i vigili del fuoco, in quanto non inclusi nel sistema assicurativo dell'INAIL;

alla categoria dei vigili del fuoco non è attualmente riconosciuto il fattore specifico del rischio dell'esposizione dell'amianto; ciò nonostante ad un vigile del fuoco di Trieste, scomparso in seguito a mesotelioma pleurico asbesto correlato, la patologia è stata riconosciuta come dipendente da cause correlate alle attività espletate dai vigili del fuoco (giudizio della Commissione medica ospedaliera di Padova con Verbale Modd. AB n. 144 del 19/9/2001; e decreto ministeriale 383 del 27 ottobre 2004 del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, div. pers. II, sez. II, posiz. n. 019277-6, atto assunto in carico presso il Comando provinciale di Trieste con prot. 8444/p il 24/6/2002);

l'art. 13, comma 8, della legge 257 del 27 marzo 1992, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», prevedeva, per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto fosse moltiplicato per il coefficiente 1,5, successivamente ridotto all'1,25 dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge n. 269, del 30 settembre 2003, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003;

la particolare tipologia dell'esposizione all'amianto dei vigili del fuoco non viene contemplata dal decreto ministeriale 383 del 27 ottobre 2004, per cui la modulistica prevista per la richiesta d'accesso ai benefici previdenziali pone difficoltà interpretative sia alla compilazione del *curriculum* da parte dell'Amministrazione d'appartenenza, e all'INAIL in fase istruttoria;

le tipologie d'esposizione dei vigili del fuoco all'amianto si possono distinguere in tre settori:

a) utilizzo di dispositivi di protezione individuale ed attrezzature tecniche di o con contenuto d'amianto, le cui ultime dismissioni sono del 2002 come da documentazione dei Comandi Provinciali;

b) interventi presso edifici o strutture con presenza di amianto o manufatti con contenuto di amianto. E' proprio quando i vigili del fuoco operano al seguito di incendi, dissesti statici, danni o erosioni dovuti ad agenti atmosferici che le fibre contenute in questi elementi sono libere nell'aria manifestando il maggior pericolo. L'amianto, inoltre, per quanto ormai bandito da ogni impiego, è e sarà ancora presente per lungo tempo, principalmente nelle coibentazioni che interessano tetti e tettoie, intonaco delle mura, pannelli termoisolanti, canne fumarie, tubature, vagoni ferroviari ed altro;

c) esposizione del personale portuale ai materiali contenenti amianto, in quanto le motobarche del Comando nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle dotazioni di soccorso usuali, evidenziano la presenza di materiali coibentanti con percentuali di fibre d'amianto coi quali in particolare il personale specialista è venuto a contatto;

la situazione di rischio dei vigili del fuoco correlata all'amianto è nota a livello parlamentare, in quanto si registrano l'ordine del giorno del Senato n. 9/1826/24 del 17 dicembre 2002, presentato durante la discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2003, che prevedeva di «individuare gli interventi idonei affinché ai lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si riconosca l'esposizione all'amianto ai fini previdenziali»; la risoluzione presentata alla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati in data 15 ottobre 2003 (risoluzione in Commissione 7-00318), riguardante la concessione di benefici pensionistici in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto per motivi di servizio; la proposta di legge Atto Camera n. 5596 di «Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto» presentata il 4 febbraio 2005;

il problema dell'amianto ha rimarcato inoltre la grave lacuna nel sistema assistenziale dei vigili del fuoco sprovvisti di una qualsiasi forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rimanendo l'unica categoria che operi con seri fattori di rischio ad esserne priva, come si evince anche dal punto 2 della circolare INAIL n. 90/2004;

ogni anno aumenta, tra i vigili del fuoco in pensione (a conferma delle previsioni degli oncologi che vedono nel 2015 il picco delle malattie degenerative correlate all'amianto), il numero dei portatori di malattie correlate all'esposizione all'amianto, che hanno già provocato diversi decessi, e anche in tempi recenti a Trieste sono scomparsi due vigili del fuoco a seguito di patologie con comprovata connessione all'esposizione all'amianto, riproponendo il problema del rischio cui è sottoposta questa categoria di lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere un ampio tavolo di confronto con le rappresentanze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di conoscere lo stato di preoccupazione e rac-

cogliere le legittime richieste del benemerito Corpo in relazione al rischio amianto;

se non intenda farsi carico dell'iniziativa di istituire una tabella delle malattie professionali specifiche per i vigili del fuoco, che a tutt'oggi non esiste, inserendovi le gravi patologie tumorali derivanti dall'amianto, per superare un'ingiustizia palese nei confronti di quei vigili del fuoco che, dopo aver speso una vita al soccorso dei cittadini, si trovano abbandonati nel momento del bisogno e della malattia.

(4-09542)

(19 ottobre 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, l'Inail ha comunicato quanto segue.

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco addetto alla estinzione degli incendi non rientra nel campo di applicazione della tutela infortunistica di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 (articolo 1, punto 22) e, conseguentemente, ad esso si applicano, ai fini dell'ottenimento dei benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, le disposizioni previste, per i lavoratori non assicurati Inail, dal decreto interministeriale del 27 ottobre 2004.

Tale decreto individua, tra l'altro, all'articolo 2, comma 2, un elenco di specifiche attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

In linea generale, secondo quanto comunicato dall'Istituto, le tipologie di esposizione dei Vigili del fuoco descritte nell'interrogazione potrebbero rientrare nelle attività indicate al citato articolo 2, comma 2, di cui al predetto decreto.

Pertanto, qualora vengano prodotti in tal senso *curricula* conformi all'allegato n. 2 del decreto, l'Inail procederà ad effettuare le relative attività istruttorie.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(1° marzo 2006)

COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali, delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

il giorno 16 febbraio 2005 il Consiglio regionale della Campania ha bocciato l'adozione del Piano regionale delle attività estrattive, finalizzato a regolamentare l'utilizzo delle cave;

alla fine dell'anno 2004 la guardia di finanza di Caserta aveva effettuato arresti di numerosi imprenditori in seguito ad indagini nel settore estrattivo, per il mancato rispetto delle convenzioni stipulate sulla quantità di materiale estratto e sui contributi da corrispondere agli enti interessati;

in data 21 febbraio 2005 il Presidente della Commissione agroalimentare dell'Unione Industriali di Caserta, membro della giunta regionale di Confindustria, ha sottolineato le gravissime conseguenze che le polveri nocive legate all'attività estrattiva determinano sull'intero comparto agroalimentare ed ambientale;

lo scempio delle cave sfruttate in maniera irrazionale trova una delle maggiori espressioni proprio nella provincia di Caserta, dove l'alta densità delle cave è maggiormente radicata che in altri territori della Regione Campania;

ormai il Consiglio Regionale ha di fatto cessato l'attività in attesa del rinnovo delle cariche elettive,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, non intendano procedere alla nomina di un commissario *ad acta* per l'immediata approvazione del «piano cave»;

quali altri interventi intendano adottare per la soluzione in tempi brevissimi del problema.

(4-08212)

(23 febbraio 2005)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Va innanzitutto premesso che i nuovi equilibri costituzionali sanciti dall'articolo 114 della Costituzione, modificato dalla legge n. 3 del 2001, pongono su un sostanziale piano di parità e pari ordinazione lo Stato e tutti gli enti territoriali conferendo, a questi ultimi, una completa autonomia e libertà di condurre le proprie scelte, ovviamente nell'ambito delle specifiche attribuzioni.

In tale quadro costituzionale qualsiasi intervento del Ministero dell'interno sarebbe un'indebita intromissione nell'attività dell'ente territoriale e, in tal caso, della Regione Campania.

In base alle informazioni comunque acquisite dalla Prefettura di Caserta si comunica che il Tribunale amministrativo della Regione Campania con ordinanza del 18 maggio 2005 ha incaricato l'Assessore ai lavori pubblici presso la Regione Campania in qualità di Commissario *ad acta*, di adottare, anche a mezzo di proprio delegato, gli atti del procedimento di approvazione del Piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 2 della legge regionale n. 54/85.

Si soggiunge che, come ricordato dall'interrogante, la questione è stata oggetto di indagini di polizia giudiziaria, sfociate anche nell'adozione di provvedimenti di sequestro di sette cave e dei relativi stabilimenti. Tali misure hanno determinato situazioni di crisi occupazionale per circa 300 dipendenti delle predette strutture, i quali hanno più volte protestato bloccando le strade del centro della città di Caserta.

La Prefettura ha attentamente seguito la situazione per risvolti sull'ordine e la sicurezza pubblica della crisi occupazionale e ha affrontato

le questioni in numerose riunioni alla presenza dell'Assessore regionale alle attività produttive.

Nel corso di tali incontri si è decisa l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente con il compito di garantire un costante coordinamento delle attività dei vari enti coinvolti, quali il Corpo forestale dello Stato, il Commissario alle bonifiche, il Genio civile i Comuni interessati, per effettuare interventi sinergici e immediati.

In seguito agli impegni assunti nel corso delle predette riunioni il Genio civile di Caserta ha avviato una verifica straordinaria amministrativa di tutte le autorizzazioni rilasciate per la coltivazione e recupero o ricomposizione ambientale delle cave, nonché controlli sui siti delle stesse. Tale verifica è stata prioritariamente rivolta alle cave oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in modo da attivare le procedure per la revoca o l'annullamento dei provvedimenti autorizzativi, oppure la sospensione cautelativa, ai sensi della legge regionale n. 54 del 13 dicembre 1985 e sue successive modifiche e integrazioni.

Nell'ambito di tali controlli sono state altresì attivate le procedure e sono stati emessi 15 decreti dirigenziali di determinazione dei contributi dovuti dagli esercenti nei confronti dei Comuni dove sono ubicate le cave in esercizio in modo da consentire l'immediato avvio del recupero delle somme non versate.

Si soggiunge, infine, che nello scorso anno i controlli posti in essere dal Genio civile sulle attività estrattive esercitate in provincia di Caserta hanno comportato la revoca delle licenze di 12 attività e l'avvio di analoga procedura di chiusura per altre 4.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(22 febbraio 2006)

FALOMI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.* – Premesso che:

con il decreto ministeriale 15 luglio 1986, attuativo dell'art.5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, è stato istituito il servizio di medicina fiscale nell'ambito delle competenze INPS;

con il decreto ministeriale 18 aprile 1996 veniva modificata ed integrata la disciplina emanata con il precedente decreto, prevedendo l'istituzione di liste speciali di medici con incarico fiduciario con l'INPS, con un rapporto di lavoro che non trova riscontro nelle tipologie contrattuali vigenti;

con il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 la situazione non è mutata di molto se non per un alleggerimento delle incompatibilità;

per poter essere iscritti nelle liste speciali i medici vengono individuati mediante una selezione pubblica per titoli di servizio ed accademici, con regolare bando emesso dall'INPS;

i medici fiscali INPS sono costretti, da sempre, a sopportare oneri aggiuntivi quali assicurazione per gli infortuni sul lavoro, assicurazione per la malattia, RCT, contribuzione pensionistica completamente a loro carico, senza diritto alcuno per quanto attiene alle assenze giustificate, regolarmente non retribuite, a fronte di una «retribuzione» a notula per ogni visita effettuata;

i medici fiscali INPS sono da considerarsi in servizio permanente sette giorni su sette per 365 giorni l'anno ed in caso anche di festività diverse dalle domeniche;

considerato che:

l'INPS, per effetto della normativa *in fieri*, arroga a sé poteri di controllo e sanzionatori (sulla osservanza degli obblighi convenzionali, sulla valutazione dell'efficacia, efficienza e qualità del medico fiscale), non riconoscendo appieno la dignità professionale del medico;

l'INPS non garantisce un numero minimo di prestazioni per sanitario, né su base quotidiana né settimanale;

l'INPS, pur essendo l'incarico a tempo indeterminato (forse meglio dire «non definito»), non si obbliga a garantire la permanenza nello stesso per ogni sanitario impiegato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che si debba dare dignità professionale alla categoria dei medici fiscali INPS, da anni mortificati con assurde normative che ne sfruttano le competenze e l'impegno professionale, conquistati dopo anni di profusi sacrifici;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno considerare che la natura del rapporto di lavoro tra i medici fiscali e l'INPS contiene elementi tipici dei contratti pubblicistici, per cui gli stessi hanno avanzato richiesta di modifica dei decreti ministeriali 18 aprile 1996 e 12 ottobre 2000 e inquadramento in convenzione a retribuzione oraria;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che si debba dare attuazione a quanto deciso dalla XI Commissione della Camera che nella seduta del 13 luglio 2000, n.761, impegnava il Governo a modificare l'attuale natura del rapporto di lavoro dei medici fiscali INPS da collaborazione fiduciaria libero-professionale in convenzione lavorativa a tempo indeterminato a retribuzione oraria (la suprema Corte di Cassazione ha emesso ben due sentenze che riconoscono al rapporto di lavoro dei medici fiscali INPS le caratteristiche del lavoro autonomo coordinato e continuativo in convenzione: sentenza n.14026/01 del 06/07/01 a sezioni unite e sentenza n.3206/02 del 08/01/02 – sezione lavoro) con i caratteri della coordinazione e della continuità lavorativa, riconoscendo ai medici fiscali tutte le tutele sociali previste per le altre categorie di lavoratori;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno che cessi l'atteggiamento dell'INPS, che ad avviso dell'interrogante appare di arroganza, che non perde occasione di minacciare la categoria dei medici fiscali con assurde ipotesi di smantellamento del servizio «visite di controllo», pur di mantenere il loro *status quo* assolutamente iniquo ed inaccettabile;

se rientri fra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo intervenire presso l'INPS al fine di sollecitare una sistemazione definitiva per i medici fiscali, attribuendo loro anche altri incarichi di natura sanitaria svolti dall'Istituto (commissioni mediche, visite ambulatoriali, visite per la concessione di cure termali) in un rapporto di lavoro assimilabile a quello in vigore nel settore della medicina dei servizi del Servizio sanitario nazionale (autonomo coordinato e continuativo), vista la carenza cronica e non più gestibile di personale medico nelle sedi INPS. L'Istituto avrebbe a disposizione un contingente di professionisti già inseriti da anni nella organizzazione che assicurerebbero, oltre alle visite fiscali, anche tutta una serie di attività istituzionali svolte dalle sedi con un costo notevolmente inferiore a quello che si dovrebbe sopportare per la eventuale assunzione di personale subordinato;

se rientri fra gli intendimenti dei Ministri in indirizzo agire da subito, già intervenendo sul decreto interministeriale in preparazione, previsto dal comma 149 della legge finanziaria per il 2005 (regolamento recante l'invio telematico all'INPS dei certificati di malattia), per dare un primo e significativo segnale all'INPS per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati;

se i Ministri in indirizzo non reputino opportuno che si intervenga da subito sul decreto interministeriale in preparazione, recante le modifiche al decreto ministeriale 12 ottobre 2000, in discussione in questi giorni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali.

(4-08067)

(3 febbraio 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue.

I medici della cui collaborazione si avvale l'Inps, nell'effettuare le visite di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, così come previsto dall'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non costituiscono personale dell'Istituto, a differenza dei medici inseriti nel Ruolo medico legale dell'Istituto, che vengono assunti a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami e per i quali è richiesta la specializzazione in medicina legale.

Le modalità per lo svolgimento del suddetto servizio sono regolate dal decreto ministeriale emanato in data 12 ottobre 2000 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Inps e la FNOMCeO (Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri).

I cosiddetti medici «di lista» vengono, invece, scelti su libera domanda degli interessati e sulla base dei titoli presentati si costituisce il punteggio attribuito ai singoli medici e, conseguentemente, la graduatoria.

Pertanto per l'iscrizione nelle suddette liste non è richiesto il possesso di alcun diploma di specializzazione post-universitaria che, qualora posseduto, rappresenta solo un titolo di precedenza e non di accesso.

Tra i medici fiscali e l'Inps si viene ad instaurare solo un rapporto di tipo libero professionale, non assimilabile al lavoro dipendente.

Dopo l'affidamento dell'incarico le modalità di svolgimento dello stesso devono rispettare le direttive impartite dall'Istituto.

Il controllo e la verifica, invece, da parte dei dirigenti medico legali dell'Ente, riguardano gli effetti – in termini di prestazioni economiche erogate dall'Istituto – che tali visite di controllo comportano. Sono esclusi, invece, i controlli gerarchici fra medici dipendenti dell'Istituto e medici di controllo, non avendo questi ultimi vincoli di subordinazione.

In merito all'eccezione sollevata nell'interrogazione, e cioè che l'Inps non riconoscerebbe appieno la dignità professionale del medico, si rappresenta che l'Istituto opera nel pieno rispetto dei principi che vengono dettati dalla Costituzione (articoli 27, 32 e 38), dal Codice civile e dalle leggi speciali del diritto del lavoro (libro IV e libro V).

L'Inps è tenuto a contemperare diverse esigenze: quelle datoriali, che hanno lo scopo di ottenere la prova della buona fede e diligenza del lavoratore; quelle del lavoratore ammalato, che non deve essere vessato da eccessive visite di controllo oltre a quelle previste allo scopo per cui sono istituite, e che ha diritto alla massima qualità e correttezza della visita accertativa; quelle dell'ente previdenziale che deve garantire la collettività da eventuali abusi «distorsivi» da cui potrebbe essere colpito il fenomeno «malattia».

L'Istituto assicura che, nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, lungi dal mortificare la dignità del medico, garantisce il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, efficacia, riservatezza, economicità ed efficienza.

Per quanto riguarda il «mancato riconoscimento di una posizione giuridica», si fa presente che la tipologia del rapporto (libero professionale), attualmente prevista dalla legge (articolo 5, legge n. 638/83) e ribadita dai decreti ministeriali vigenti, determina la disciplina del rapporto di lavoro intercorrente tra i medici di lista e l'Istituto, fondato sulla collaborazione fiduciaria tra le parti.

Pertanto il rapporto così prestatato non è assimilato al lavoro dipendente, né ad un rapporto di tipo convenzionale. Trattandosi di rapporto libero professionale non sono quindi applicabili «quelle garanzie giuridiche e pensionistiche» (quali ad esempio le assicurazioni infortunistiche, per la responsabilità civile, la contribuzione pensionistica), già regolate per i medici del Servizio sanitario nazionale, per i quali invece sono previste apposite «convenzioni».

Riguardo alla natura pubblicistica del rapporto di lavoro si rammenta altresì che bisogna tener distinte la funzione che viene svolta in nome e per conto della pubblica amministrazione ed il rapporto di lavoro contratto dalla pubblica amministrazione con questi medici fiduciari.

In tal senso si è anche espressa la Corte di cassazione a Sezioni unite il 12 novembre 2001 «(...) La disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, prevede prestazioni d'opera professionale da parte di sanitari iscritti in apposite liste, nell'ambito di un'attività autonoma continuativa svolta in regime convenzionale, e quindi certamente estranea, data l'assenza di vincolo di subordinazione, alla fattispecie del pubblico impiego. In questo senso è la costante giurisprudenza di questa Corte (*omissis*)».

Per quanto affermato nell'interrogazione in esame, circa il «servizio permanente sette giorni su sette», premesso che, in effetti, viene costantemente assicurato un impiego per visite di non più di 6 giorni a settimana, l'Inps ha fatto, altresì, presente che viene riconosciuta la possibilità per il medico di sospendere l'incarico per diversi e non brevi periodi nel corso di ogni anno; inoltre i medici offrono la loro disponibilità al massimo per quattro ore giornaliere.

Comunque, esiste una previsione, per i medici di cui trattasi, di una ridotta disponibilità giornaliera ad eseguire visite di controllo, con conseguente utilizzo per una sola delle fasce giornaliere di reperibilità.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

MARONI

(1° marzo 2006)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con atto di sindacato ispettivo 4-09157 del 21 luglio 2005 l'interrogante ha denunciato gravi episodi di devianze che hanno costellato la decisione n. 1556/04, della V Sezione del Consiglio di Stato che, sulla base di false e erronee asserzioni clamorosamente accolte dal Giudice amministrativo e poiché non controdedotte dalla Prefettura di Napoli, ha prodotto come effetto il reintegro, con una tempestività del tutto immotivata da parte del Prefetto di Napoli, nelle funzioni dell'Amministrazione disciolta per condizionamento mafioso e la rimozione dalla carica della Commissione Straordinaria Statale, con poteri antimafia, finalizzati alla bonifica e ripristino della legalità nell'Ente locale. La stessa sentenza, è stato evidenziato, determinava altresì l'interruzione delle procedure avviate dalla Commissione Straordinaria tese all'annullamento degli atti relativi all'acquisto dell'area Kerasav che avrebbero permesso di recuperare circa 15 miliardi, pagati dall'Amministrazione Spedaliera alla famiglia camorristica Sorrentino, così definita dalla D.D.A. di Napoli in atti che l'interrogante ha acquisito presso l'Avvocatura Generale dello Stato, operazione di recupero che non sarà proseguita dall'attuale Giunta, determinandosi, in violazione della normativa antimafia ed in particolare dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 203/91,

un ingiusto vantaggio a favore della famiglia Sorrentino e viceversa un grave danno allo Stato e alle finanze comunali;

che sul quotidiano «Il Mattino» di Napoli del 26 luglio scorso viene riportata la notizia secondo cui il Sindaco di Portici avrebbe dichiarato nel corso di una conferenza stampa che sarebbe stata «la stessa commissione straordinaria a differire i termini per la procedura di revoca dell'acquisto della Kerasav» e che a conferma di tale assunto il sindaco Cuomo, si legge nell'articolo di stampa, «mostra un atto del commissario straordinario Gaetano Piccolella, tornato a Portici dopo le dimissioni dell'ex sindaco Spedaliere, datato 3 giugno 2004, con il quale 'si delibera di differire la conclusione dell'iniziata procedura ritenendo 'opportuno, al fine di acquisire più sicura conoscenza in merito al valore di mercato della Kerasav e di non gravare sul bilancio comunale con spese non giustificate e attendere che sia resa pubblica la stima dell'agenzia del demanio, ancora oggi coperta da segreto istruttorio»;

che lo stesso sindaco Cuomo, si legge nel predetto articolo di stampa, avrebbe, quindi dichiarato che la sospensione degli atti antimafia di recupero della somma di circa 15 miliardi nei confronti della famiglia camorristica Sorrentino sarebbe stata decisa dalla gestione commissariale di Portici del dott. Piccolella, che pare fosse coadiuvato dal Vice Prefetto all'epoca Dirigente dell'ufficio Enti Locali della Prefettura di Napoli, subentrata al dimissionario Spedaliere al fine di acquisire una più sicura conoscenza in merito al valore di mercato della Kerasav, mutando, quindi, radicalmente quanto doverosamente aveva, invece, precedentemente deciso la Commissione straordinaria che legittimamente, ed in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 14 del decreto-legge 152/91, aveva ritenuto sussistente, sulla base anche di parere legale rilasciato dall'Avvocato Palma, noto amministrativista, tutte le condizioni giuridiche per attivare le iniziative tese al recupero dell'ingente somma di danaro pubblico elargita dal sindaco Spedaliere alla predetta famiglia Sorrentino;

che, infatti, il combinato disposto di cui all'art. 145 del decreto legislativo 267/2000 e comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 152/1991 individua, tra l'altro, nella sussistenza di «anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali» i presupposti per l'attivazione della misura antimafia della revoca degli atti adottati a favore di soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata, presupposti questi tutti sussistenti e dettagliatamente indicati nella relazione della commissione di accesso acquisita dall'interrogante presso l'Avvocatura Generale dello Stato e nel parere rilasciato alla commissione straordinaria di Portici dall'amministrativista Avv. Palma. È evidente, quindi che la decisione di bloccare le procedure di recupero della somma di lire 15 miliardi di danaro pubblico in relazione alla necessità di conoscere il valore di mercato dell'area Kerasav, peraltro che lo stesso Consiglio di Stato a pag. 7 della sentenza di revocazione n. 3784/05 del 1° luglio 2005 indica come non congruo, appare del tutto pretestuosa e viceversa sembra ancora una volta voler favorire gli interessi economici della famiglia Sorrentino a danno dell'interesse pubblico;

che, peraltro, l'interrogante non può che confermare quanto già denunciato con l'interrogazione 4-09157 del 21 luglio 2005 e ribadire che l'attuale amministrazione comunale non ha proseguito nell'azione già avviata dalla Commissione straordinaria del recupero di circa 15 miliardi delle vecchie lire, per l'acquisto da parte del sindaco Spedalieri dell'area industriale cosiddetta ex Kerasav di proprietà dei fratelli Sorrentino, di cui, guarda caso, facevano parte Bruno Sorrentino, sul conto del quale nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1556/04, viene omissivo di dire, a causa dell'assenza di memorie difensive erariali e di contraddittorio, che era stato condannato con sentenza definitiva per associazione mafiosa;

che si ha, quindi, ragione di temere, nonostante la sentenza di revocazione del Consiglio di Stato n. 3784/05 del 1° luglio 2005 che ha conclamato il condizionamento mafioso dell'Amministrazione Spedalieri di Portici, che l'azione di bonifica e di ripristino della legalità presso il Comune di Portici possa essere definitivamente pregiudicata per la impressionante e inquietante sequenza di comportamenti mistificatori omissivi e commissivi che appaiono far parte di quello stesso e reiterato disegno eversivo che ha caratterizzato il «caso Portici» sin dal 1997, epoca nella quale sebbene ben tre collaboratori di giustizia riferirono alla magistratura napoletana dei rapporti affaristici collusivi del sindaco di Portici Spedalieri con la criminalità organizzata, l'allora Prefetto di Napoli Romano e i suoi più stretti collaboratori non diedero luogo all'attività di accesso antimafia presso quell'amministrazione comunale, attività questa avviata solo nel 2001 grazie al prefetto Ferrigno, la cui opera meritoria di efficace contrasto alla criminalità organizzata nella vita amministrativa del Comune di Portici viene con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3784/05 del 1° luglio 2005 definitivamente riconosciuta,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti denunciati in premessa e quali iniziative intenda adottare per rimuovere gli ostacoli che impediscono di portare a compimento l'azione di ripristino della legalità presso il Comune di Portici e di recupero della somma di 15 miliardi delle vecchie lire nei confronti della famiglia camorristica dei Sorrentino;

se non intenda sottrarre dalla Prefettura di Napoli, avocandola a sé, ogni decisione da adottarsi in ordine all'inquietante «caso Portici».

(4-09217)

(28 luglio 2005)

RISPOSTA. – A seguito dello scioglimento del consiglio comunale di Portici per infiltrazioni camorristiche, la Commissione incaricata della provvisoria gestione dell'ente, sin dal suo insediamento avvenuto il 27 settembre 2002, ha rivolto particolare attenzione ad alcune complesse questioni riguardanti la realtà territoriale comunale.

Un esame approfondito è stato dedicato all'acquisto del complesso immobiliare denominato «ex Kerasav», e delle aree e dei manufatti sulle

stesse esistenti, disposto con atto consiliare n. 135 del 21 dicembre 1997, ed effettuato al prezzo complessivo di 13 miliardi e 328 milioni di vecchie lire, più IVA, interamente versato alla società venditrice MA.SA.DA.

L'acquisizione di tale complesso suscitò, al tempo, notevoli perplessità, a causa di una serie di motivazioni evidenziate dalla stessa Commissione. In particolare, è stata rilevata la mancanza di un preciso e dettagliato quadro preliminare dell'operazione, nonché l'onerosità dell'iniziativa, sia per l'alto costo del complesso sia in relazione a quelli presuntivi da sostenere per la sistemazione dell'area.

In merito alla complessa vicenda, l'organo straordinario ha provveduto ad incaricare un professionista esperto in materia di diritto amministrativo per un autorevole avviso sulle complesse e nodose questioni relative all'acquisto dell'immobile Kerasav.

Al fine di acquisire ogni utile elemento sulla congruità del prezzo, la citata Commissione ha richiesto la perizia a suo tempo effettuata dall'Agenzia del territorio sul valore effettivo dell'immobile, interessando dapprima la Direzione distrettuale antimafia e, in seguito, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

La Procura, tuttavia, ha comunicato l'impossibilità di accogliere la richiesta, in considerazione del fatto che sulla vicenda e su altre inerenti la gestione della passata amministrazione comunale sono in corso procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, coperte dal segreto istruttorio.

In merito all'intera vicenda va ricordato, altresì, che la sezione V del Consiglio di Stato – con sentenza n. 3748 del 2005 – ha accolto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Napoli, revocando la propria decisione n. 1556 del 2004.

Per effetto di tale pronuncia è stata confermata la sentenza di I grado del TAR Campania, Sezione I, n. 3903 del 2003, con la quale veniva sostanzialmente riconosciuta la legittimità del decreto presidenziale di scioglimento del consiglio comunale di Portici, adottato il 10 settembre 2002 ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(21 febbraio 2006)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che dal quotidiano «Il Mattino», edizione pubblicata il 20 novembre 2005, si legge che secondo l'indagine dei pubblici ministeri Beatrice e Del Gaudio, la tornata elettorale del 2003 (quella durante la quale fu eletto al ballottaggio il Sindaco di Melito di Napoli, Gianpiero Di Gennaro, fu pesantemente influenzata dalla camorra;

che per tali fatti, secondo quanto riferito dallo stesso quotidiano, il sindaco Giampiero Di Gennaro è indagato per associazione a delinquere di

stampo camorristico e che l'abitazione e l'ufficio del sindaco di Melito sono stati sottoposti a perquisizione su ordine della magistratura napoletana;

che il condizionamento dell'amministrazione comunale di Melito era più o meno noto e confermato nel dicembre 2004, allorché il Comando provinciale Carabinieri di Napoli ha tratto in arresto, su ordine della Direzione distrettuale antimafia, Alfredo Cicala, ex Sindaco di Melito e segretario cittadino della Margherita, nonché accanito sostenitore dell'attuale Sindaco nella campagna elettorale del 2003. Il Cicala è ritenuto uomo del clan Di Lauro, lo stesso, si legge nel quotidiano «Il Mattino», è ritenuto il «referente politico» del *boss*: l'uomo cui delegare avvenimenti e intimidazioni per condizionare il voto;

che, nonostante i gravi episodi di condizionamento camorristico presso il Comune di Melito, il Prefetto di Napoli non ha ritenuto di dover inviare una Commissione di accesso per impedire che l'esercizio delle funzioni istituzionali, demandate al sindaco Di Gennaro, si traducessero in devianze a favore del clan Di Lauro il quale, per il sostegno elettorale dato al Sindaco, non poteva non rivendicare dallo stesso Sindaco ingiusti vantaggi criminali,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno svolgere urgenti accertamenti per verificare i motivi che hanno indotto il Prefetto di Napoli a non inviare una Commissione di accesso presso il Comune di Melito.

(4-09725)

(23 novembre 2005)

RISPOSTA. – Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2006, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina della commissione straordinaria, prevista dall'articolo 143 del Testo unico degli enti locali n. 267 del 2000, per la gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari a seguito di nuove consultazioni elettorali.

La decisione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 22 dicembre 2005, su proposta del Ministro dell'interno, si fonda sulla considerazione che il Comune di Melito presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(21 febbraio 2006)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica.* – Risultando all'interrogante:

che l'avv. Salvatore Compagnone, dipendente del Comune di Sant'Arpino (Caserta), ha partecipato e ha vinto il concorso bandito dal medesimo Comune con deliberazioni di Giunta comunale n. 402/1996 e 184/1997 per la copertura di «1 posto di Capo Area Amministrativa di VIII q.f. di Vice Segretario»;

che lo stesso ha assunto ed esercitato le funzioni di Vice Segretario fin dal primo giorno della sua assunzione;

che in data 17.09.2003, il Sindaco in carica, ing. Savoia, avrebbe «immotivatamente e clandestinamente» revocato all'avv. Compagnone, senza alcuna motivazione, le funzioni di Vice Segretario attribuendole ad altro dipendente comunale con proprio decreto;

che lo stesso Sindaco, in data 31.12.2004, ha altresì «implicitamente» revocato all'avvocato citato, senza motivazione, l'incarico da quest'ultimo assunto di Responsabile di Area con titolarità di posizione amministrativa;

che l'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000, al comma 10, stabilisce che «il sindaco e il Presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi (...) secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti (...)»;

che l'articolo 109 del medesimo decreto, al comma 2, stabilisce che «(...) nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107 (funzioni dirigenziali) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi (...)»;

che l'articolo 9 del Contratto collettivo nazionale del lavoro quadro sulla nuova classificazione del personale del comparto Regioni e Autonomie locali – recita: «Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti (...) previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato (...). Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto (...) della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D (...)»;

che l'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 (22.01.04) stabilisce che «negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.3.1999»;

che l'articolo 19 del Regolamento uffici e servizi del Comune di Sant'Arpino, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 194/1998, stabilisce che «i responsabili delle aree sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in rela-

zione agli obiettivi definiti (...) e che l'affidamento dell'incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità professionale, nonché della valutazione dei risultati ottenuti (...)»;

che le disposizioni di legge e i principi richiamati trovano ampio riscontro in una copiosa giurisprudenza amministrativa (a titolo di esempio, sentenza n. 942 del 29 luglio 1999, TAR Marche; sentenza 2 marzo 1999, n.522 del TAR Sicilia; sentenza 1139 del 1° settembre 1998, Consiglio di Stato, sez. IV), unanime nel ritenere che il provvedimento di nomina ad un incarico fiduciario, ove comporti una scelta nell'ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici, deve contenere l'indicazione della ragioni che hanno indotto alla nomina di uno di essi;

che la sentenza n. 120 del 5 febbraio 1999 del Consiglio di Stato – sez. IV – ha stabilito che «il rapporto fiduciario sotteso alla nomina dei dirigenti non può intendersi come affinità di idee personali o politiche, o generica compatibilità o simpatia, ma deve consistere nella ricerca di dati obiettivi»;

che esiste, tuttavia, un generale e imprescindibile obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo, sancito dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

che da quanto riferito allo scrivente sembrerebbe che, nei decreti di nomina per l'anno 2005, il Sindaco abbia omissis di indicare i criteri e le modalità di scelta utilizzati nella individuazione dei Responsabili delle Aree;

che risulterebbe altresì che i suddetti decreti non rechino le motivazioni richieste dalle disposizioni di legge menzionate;

che attualmente l'avvocato Compagnone risulta in servizio in qualità di responsabile di singolo procedimento nel settore contabile, con l'assegnazione del procedimento patrimonio;

che quanto sopra denunciato non sembra rispettare, in alcun modo, la volontà del legislatore improntata alla «ottimale distribuzione delle risorse umane» ovvero alla «razionalizzazione del costo del lavoro»,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'opportunità di istituire un'apposita Commissione di accesso per la verifica della regolarità dell'azione amministrativa presso il Comune di Sant'Arpino.

(4-09891)

(20 dicembre 2005)

RISPOSTA. – Sulla base delle verifiche effettuate dalla Prefettura di Caserta, pur nel pieno rispetto delle determinazioni assunte in materia dall'ente locale in ragione della propria, completa autonomia, si comunica che il Comune di Sant'Arpino, in provincia di Caserta, ha proceduto, con provvedimento del Sindaco n. 12128 del 31 dicembre 2004, alla riorganizzazione degli uffici comunali, con la conseguente sospensione dalle funzioni dei responsabili delle posizioni organizzative e la contestuale at-

tribuzione delle stesse, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 gennaio 2005, al Direttore generale.

Lo stesso Sindaco, con decreti del 19 gennaio 2005, ha, quindi, nominato i responsabili di tutte le posizioni organizzative, con l'eccezione del Servizio Tributi e Affari legali, attribuito definitivamente al Direttore generale e presso cui risulta effettivamente assegnato il dipendente comunale citato dall'interrogante.

Secondo quanto comunicato dalla citata Prefettura, la situazione descritta non evidenzia, allo stato attuale, elementi in ordine a collegamenti o forme di condizionamento criminale degli amministratori comunali, in assenza dei quali non risulta possibile intraprendere le iniziative auspicate dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(21 febbraio 2006)

LAURO. – *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali.* – Premesso che:

sull'isola di Ischia (Napoli), territorio ricompreso nella ASL NA 2 e nel Distretto sanitario 57, sono tantissimi i giovani che praticano sport a livello agonistico o amatoriale;

per iscrizione a palestre od a competizioni di varia natura viene richiesta la certificazione che attesti la idoneità fisica alla pratica sportiva;

la ASL NA 2 non fornisce sull'isola questa certificazione, costringendo gli utenti a ricorrere a certificazioni di medici privati, con aggravio di costi, o a spostarsi presso gli uffici dell'Asl NA 2 sulla terraferma,

l'interrogante chiede di conoscere quale urgente iniziativa, per quanto di competenza, intenda assumere il Ministro della salute per assicurare il servizio di certificazioni per la idoneità alla pratica agonistica sul territorio dell'isola d'Ischia, prevedendo un ambulatorio dedicato a tali servizi.

(4-09882)

(20 dicembre 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare, nella quale si lamenta la carenza sul territorio dell'isola d'Ischia di un servizio per il rilascio di certificazioni per l'idoneità alla pratica agonistica, il Direttore generale dell'ASL Napoli 2 ha fatto presente che, dal gennaio del corrente anno, è attivo nell'isola, presso il Presidio sanitario di «Villa Romana», un ambulatorio di medicina dello sport che, tra l'altro, svolge tale servizio per gli utenti.

L'ambulatorio è collegato all'ambulatorio di cardiologia del distretto sanitario, nonché al reparto di cardiologia del Presidio ospedaliero «A. Rizzoli», per l'effettuazione di indagini cardiologiche, qualora necessarie.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

CURSI

(24 febbraio 2006)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Istituto per i servizi sociali ed alberghieri di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha formato intere generazioni che hanno dato lustro, nel settore ristorativo, non solo alla Calabria ma all'intero Paese;

il figlio del Dirigente scolastico, con la sola laurea, con un contratto d'opera, avrebbe lavorato quale esperto esterno, nella gestione della «terza area», nell'Istituto diretto dal padre, nonostante la circolare ministeriale 21/05/1991, n. 135, che disciplina la materia, imponga che la scuola, nella fattispecie, adotti un piano attività gestione 3a area e «sottolinei in primo luogo l'assoluta necessità di una attenta valutazione delle competenze professionali che i consulenti esterni devono possedere, escludendo in ogni caso l'utilizzo di persone in possesso del solo titolo di studio e non inserite concretamente in attività di lavoro specifica»;

la moglie dello stesso Dirigente scolastico, prof.ssa Gatti Emilia, docente con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'IPSSAR di Castrovillari, risulterebbe essere stata inserita, a vario titolo, in molti progetti PON (Programma operativo nazionale) e POR (Programma operativo regionale) attuati dalla scuola diretta dal marito;

il nipote del Dirigente scolastico, dott. Risoli Salvatore, sarebbe stato inserito dallo zio, Dirigente scolastico, come esperto esterno di informatica, nel progetto PON Misura 7, Azione 7, Punto 3, anno di riferimento 2003/2004;

la moglie del vice preside prof. Pucci, presunto contraente del contratto d'opera siglato in favore del figlio del Dirigente scolastico, sig.ra Alberti Elisa, docente in servizio presso altro istituto scolastico di Castrovillari, sarebbe stata inserita come esperta esterna di lingua straniera in un progetto PON, Misura 1.1B, «Alla scoperta dei vecchi sapori»;

la moglie del Direttore servizi generali amministrativi (DSGA) dell'IPSSAR Pietro Smurra, sig.ra Antonietta Smurra, anch'essa DSGA presso l'ITIS di Castrovillari, sarebbe stata inserita dal Dirigente scolastico dell'IPSSAR, con apposito incarico, nella scuola dove il marito Pietro svolge il ruolo di Direttore dei servizi amministrativi e generali per curare la contabilità dei progetti dell'Istituto;

i due figli del DSGA Pietro Smurra sarebbero stati inseriti in progetti PON d'istituto. Ad uno dei due sarebbe stato assegnato il monitoraggio del progetto PON, Misura 7, Azione 7, Punto 3;

il Dirigente scolastico dell'IPSSAR di Castrovillari, in data 19/10/2005, si è visto pignorare nelle forme di legge gli arredi di presidenza in quanto non avrebbe ottemperato, nei tempi dovuti, ad una sentenza del Tribunale di Castrovillari, emessa nel nome del popolo italiano, munita di formula esecutiva e portata ad esecuzione da un pubblico ufficiale. Lo stesso Dirigente, invece di difendersi nei tempi e modi previsti e disciplinati dalla procedura civile, qualora veramente in possesso di elementi per farlo, avrebbe cercato di opporsi ai fatti giudiziari ormai definitivi, lui che altrove «condanna le iniziative mediatiche», attraverso il solo mezzo della stampa e non nel luogo istituzionale a ciò preposto che è il Tribunale,

per evitare che il favoritismo nella gestione pubblica diventi prassi normale, anche alla luce della recente approvazione da parte del Consiglio regionale della Calabria della legge regionale contro «parentopoli», scaturita da casi eclatanti quali quello che ha coinvolto l'ex assessore regionale Egidio Masella, si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere per fare chiarezza sulle preoccupanti vicende sopraccitate;

accertati i fatti in riferimento, se il Ministro in indirizzo, in armonia con quanto disciplinato dal contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°3.2002 dal Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e le organizzazioni sindacali, non valuti opportuno, *in primis*, l'avvicendamento immediato della Dirigenza presso l'alberghiero di Castrovillari o, in subordine, la mancata conferma dello stesso Dirigente scolastico presso la sede di attuale servizio per l'anno scolastico 2006/07.

(4-09709)

(22 novembre 2005)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante denuncia alcune situazioni determinatesi nell'Istituto per i servizi sociali ed alberghieri di Castrovillari e chiede di far luce sulle medesime.

Al riguardo il Dirigente generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria ha fatto presente che, appena acquisita l'interrogazione parlamentare, ha subito disposto una visita ispettiva presso l'istituto in parola.

Le risultanze ispettive hanno in effetti rilevato la presenza di irregolarità nella gestione amministrativa dell'istituzione scolastica; per le circostanze segnalate dall'ispettore, l'Ufficio scolastico regionale ha provveduto ad inviare il rapporto ispettivo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, per il riscontro di eventuali ipotesi di reato.

Il Dirigente generale suddetto ha assicurato che seguirà la situazione all'interno dell'istituto con ogni attenzione e che non mancherà di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari.

In merito alla mancata opposizione da parte del dirigente scolastico al pignoramento di arredi dell'istituzione scolastica, evidenziata nell'ot-

tavo capoverso dell'interrogazione parlamentare, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale ha infine precisato che il dirigente scolastico nella relazione inviata per il tramite del Centro servizi amministrativi di Cosenza, ha rappresentato, allegando documentazione a sostegno, l'assenza di responsabilità dell'istituzione scolastica, in quanto, per evitare l'esecuzione presso la scuola, ha subito investito della questione l'Avvocatura distrettuale dello Stato che risulta aver proposto ricorso per cui pende giudizio.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(1° marzo 2006)

MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 9 settembre 2005 Luciano Enrique Romero Molina, dirigente del sindacato Sinaltrainal, è stato assassinato a Valledupar (Colombia). Il suo corpo è stato ritrovato legato, torturato e con 40 coltellate. Aveva lavorato 20 anni per la Nestlé-Cicolac di Valledupar, da cui era stato licenziato il 22 ottobre 2002 per una presunta cessazione di attività. Tale licenziamento era già stato dichiarato illegale dal Ministero della protezione sociale, tant'è che presso la Prima Corte del Lavoro di Valledupar è tuttora in corso una causa di lavoro contro le aziende Nestlé Colombia s.a., Cicolac Ltda. e Dairy Partens Americas Manufacturing Colombia Ltda. «DPA Colombia Limitada» per il reintegro di Molina nel suo posto di lavoro;

il Programma presidenziale per i diritti umani (Programma presidenzial de HH) della Presidenza della Repubblica di Colombia ha stilato un dettagliato rapporto sull'attività di Molina, come dipendente di Cicolac e come rappresentante del sindacato Sinantrainal e sul suo brutale assassinio, senza che da questo lasci trasparire nulla di particolarmente rilevante, piuttosto freddo nella sua agghiacciante analisi dei fatti;

da parte sua il Sinaltrainal, sindacato dei lavoratori alimentari colombiani, ha emesso un proprio comunicato nel quale, oltre a sottolineare la grande rettitudine di Molina come uomo ma anche sindacalista impegnato in prima persona nella difesa dei diritti dei prigionieri politici, evidenzia le diverse minacce di morte ricevute da Molina tanto da costringerlo, alla fine del 2004, a riparare in Spagna, a Gijón, da dove era rientrato solo all'inizio di quest'anno; sempre secondo quanto scritto nel comunicato, questo orribile crimine «fa parte della interminabile lista di dirigenti sindacali assassinati in Colombia, all'interno della strategia del terrorismo di Stato conseguente alla persecuzione scatenata dalle imprese per sterminare il movimento sindacale»;

sono ormai migliaia i sindacalisti massacrati in Colombia, molti dei quali lavoravano per alcune grandi multinazionali che producono nell'emisfero Sud del pianeta e vendono i loro prodotti soprattutto nel nord del mondo – tra queste la Coca-Cola e la Nestlé. In Colombia la sistematica violazione dei diritti sindacali assume la dimensione di un vero e pro-

prio genocidio sindacale con 2000 sindacalisti assassinati negli ultimi 10 anni. Le due imprese sopra citate sono state nel corso degli ultimi anni importante sede di questo sterminio: 9 sindacalisti operanti in imprese imbottigliatrici Coca-Cola sono stati uccisi, mentre 10 sono i sindacalisti di imprese Nestlé che hanno perso la vita in seguito al loro impegno nella difesa dei lavoratori. Diversi di questi omicidi sono stati commessi durante trattative e vertenze sindacali ed alcuni addirittura all'interno degli impianti;

per quanto riguarda Coca-Cola, in Colombia più di una indagine compiuta da organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani e una indagine promossa da un consigliere comunale di New York hanno portato ad ipotizzare la connivenza tra la dirigenza degli impianti di imbottigliamento e i gruppi paramilitari AUC iscritti dall'Unione europea nella lista dei gruppi terroristi internazionali (vedi Posizione comune 2005/725/Pesc del Consiglio del 17 ottobre 2005);

in Florida un tribunale federale ha ufficialmente incriminato le imprese di imbottigliamento della Coca-Cola in Colombia per omicidio e tortura, nonché per legami con i suddetti gruppi paramilitari;

il 23 settembre 2005 Diosdado Fortuna, presidente della Unione de Empleados Filipinos, viene assassinato subito dopo essere uscito dallo stabilimento Nestlé di Cabuyao, a cinquanta chilometri da Manila, mentre sulla sua moto faceva ritorno a casa; due colpi precisi lo colpiscono alle spalle e muore nonostante il ricovero in ospedale;

Fortuna aveva sostituito, nel 1988, Meliton Roxas, anche'egli vittima di un brutale assassinio, anch'egli in circostanze praticamente identiche, sempre dopo aver lasciato lo stabilimento di Cabuyao;

lo stabilimento Nestlé di Cabuyao è in sciopero ormai da lungo tempo, ossia da quando i lavoratori (era il lontano 2002) hanno iniziato a chiedere ai rappresentanti della multinazionale svizzera di rispettare il diritto alla previdenza sociale e dunque al regolare versamento dei contributi, peraltro sancito dalla stessa Costituzione filippina; la risposta dell'impresa sembra essersi concretizzata nella presenza di guardie private tutti attorno allo stabilimento, nonostante reiterati solleciti pervenuti alla dirigenza da parte di alcune organizzazioni di difesa dei diritti umani, che senza mezzi termini hanno parlato di «intimidazione» e «violenza» perpetrate nei confronti dei lavoratori di Cabuyao. Centinaia di quegli stessi lavoratori di quello stesso stabilimento, dopo l'assassinio di Fortuna, hanno deciso di prorogare lo sciopero ad oltranza;

i lavoratori aderenti al sindacato, circa seicento persone, hanno chiesto di fare luce sull'accaduto ed accusato sostanzialmente la direzione dell'impresa di essere la mandante dell'orribile omicidio; la stessa moglie di Fortuna, Luz, ha dichiarato come suo marito «non avesse alcun nemico tranne la direzione dello stabilimento Nestlé», mentre da parte dell'impresa è arrivata la condanna del direttore comunicazione, Pedro Dy, e la conferma di una collaborazione con le forze dell'ordine per fare luce sull'accaduto;

i sindacati colombiano e filippino hanno rivolto pesanti accuse alle imprese Coca-Cola e Nestlé, denunciando gravi episodi verificatisi negli stabilimenti presenti nei Paesi del sud del mondo, sul rispetto dei diritti sindacali, sul rispetto dei diritti umani in generale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno chiedere chiarimenti sui fatti sopra esposti alle competenti Autorità della Colombia e delle Filippine, comprese le nostre rappresentanze in quei Paesi, per cercare di avere quanto prima risposte opportunamente più chiare e logiche ai gravi fatti avvenuti;

se si ritenga opportuno chiedere un coinvolgimento più vincolante delle organizzazioni sindacali internazionali e di quelle sulla difesa dei diritti umani, anche per avanzare ai governi locali una richiesta di applicazione di misure che garantiscano la sicurezza di tutti i lavoratori e dei loro sindacati;

se si ritenga opportuna la promozione di uno strumento di indagine indipendente che offra delucidazioni in merito alle presunte violazioni dei diritti umani denunciate dai settori sindacali interessati e, se fosse necessario, anche la consultazione delle sedi italiane delle due multinazionali.

(4-09941)

(11 gennaio 2006)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti contenuti nella presente interrogazione parlamentare, si ritiene utile fornire preliminarmente alcuni elementi di informazione circa il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nei due Paesi in questione, con particolare riferimento ai diritti economici, sociali e culturali.

La situazione relativa ai diritti umani in Colombia forma da tempo oggetto di specifica attenzione da parte dell'Italia e dell'Unione europea. Nel corso dell'ultima sessione della Commissione dei Diritti umani di Ginevra (marzo-aprile 2005), infatti, è stata adottata per consenso, come tradizionalmente avviene, una specifica «Dichiarazione della Presidenza» (Chairman's Statement) relativa alla situazione dei diritti umani nel Paese. Il testo è stato promosso, come di consueto, dall'Italia e dai *partner* europei e negoziato con la stessa controparte colombiana. Lo scopo della Dichiarazione è infatti quello di incoraggiare nel Paese la creazione di una democrazia stabile e garante della tutela effettiva dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La Colombia ha firmato e ratificato le principali Convenzioni delle Nazioni Unite sulla tutela dei diritti umani, tra le quali il Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali. In tale confortante cornice giuridica si inseriscono tuttavia notevoli elementi di criticità.

L'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, nel suo ultimo Rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani in Colombia, ha fornito un quadro piuttosto preoccupante della situazione interna del Paese. Nel suddetto Rapporto – presentato il 28 febbraio 2005, in occasione della 61ª sessione della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite – ven-

gono denunciate le continue violazioni del diritto alla vita, all'integrità, alla libertà e alla sicurezza personali, alla libertà di opinione e di espressione, del diritto al giusto processo, così come i ripetuti abusi a danno delle libertà di circolazione e residenza. Lo stesso Rapporto evidenzia come sia aumentato, nell'ultimo anno, il numero di esecuzioni sommarie, di sparizioni forzate e detenzioni illegali, attribuibili all'azione delle forze di sicurezza. Gran parte delle violazioni denunciate è stata compiuta nei confronti di civili appartenenti a comunità indigene ed afro-colombiane e ad altri gruppi particolarmente vulnerabili, quali attivisti per la difesa dei diritti umani, *leader* sociali e sindacalisti.

Ai danni di questi ultimi, considerati appunto tra le categorie di soggetti particolarmente vulnerabili, il rapporto dell'Alto Commissario denuncia sistematici episodi di minacce, omicidi ed abusi per mano dei gruppi armati illegali, in particolare dei paramilitari. I difensori dei diritti umani, tra i quali *leader* sindacali ed iscritti alle associazioni di categoria, sono inoltre vittima di detenzioni arbitrarie, regolamenti di conti illegali, violazioni del diritto al giusto processo e della libertà di opinione ed espressione.

Dello stesso avviso sono i Capi missione dell'Unione europea accreditati a Bogotá, secondo i quali continuano in Colombia generalizzate violazioni del diritto all'integrità fisica, della libertà personale e della sicurezza, del diritto al giusto processo, all'indipendenza ed imparzialità nell'amministrazione della giustizia, al rispetto della *privacy* e del domicilio, così come continuano ad essere violati i diritti alle libertà fondamentali di movimento, residenza e opinione. I gruppi armati illegali continuano a perpetrare violazioni in larga scala, quali sparizioni, arresti arbitrari, torture e maltrattamenti, esecuzioni arbitrarie, parte delle quali sono tuttavia attribuite anche alle forze di sicurezza regolari.

Va rilevato, infine, che, come ha segnalato la nostra Ambasciata a Bogotá, in Colombia la militanza sindacale e/o in favore dei diritti umani viene percepita, negli ambienti che più marcatamente si contrappongono ai movimenti guerriglieri, come un fenomeno ideologico contiguo alla guerriglia e pertanto di stampo sostanzialmente sovversivo.

Tale convinzione si traduce non di rado nella stesura di vere e proprie liste di proscrizione da parte dei gruppi paramilitari più sanguinari, che non esitano a procedere all'eliminazione fisica degli avversari politici. In altri casi, pur meno frequenti, minacce, aggressioni ed omicidi di esponenti sindacali e di attivisti per i diritti umani sono imputabili a gruppi guerriglieri. Questi agiscono sia per eliminare quella mediazione sociale, e sindacale, che si contrappone alla lotta armata, sia per rimuovere chi rappresenta un ostacolo all'azione della guerriglia, specialmente nelle aree rurali.

In questo contesto, l'Italia, sia in sede bilaterale che comunitaria, ha sempre richiamato le autorità di Bogotá ad un rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, fra i quali va senz'altro annoverato il diritto al libero esercizio dell'attività sindacale. Al tempo stesso, il nostro Paese ha sostenuto, in sede comunitaria, le iniziative di quel Paese volte a promuo-

vere la smobilitazione delle formazioni armate, che rappresentano, allo stato attuale, la principale minaccia tanto per gli operatori umanitari quanto per gli esponenti sindacali.

L'Unione europea segue con attenzione anche la situazione dei diritti umani nelle Filippine. Come riferiscono i Capi missione dell'Unione europea accreditati a Manila, sebbene le Filippine abbiano ratificato le principali Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti umani e molte di esse siano state incorporate nella legislazione nazionale, non hanno ancora ratificato né il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti né il Protocollo opzionale del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici che prevede l'abolizione della pena di morte.

Le Filippine hanno ratificato nel dicembre del 1966 il Patto internazionale di diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite con entrata in vigore a partire dal gennaio 1976, ma l'effettiva tutela di diritti economici, sociali e culturali incontra dei limiti, specie nell'ineguale distribuzione della ricchezza nel Paese, che fa sì che la maggior parte della popolazione viva in condizioni di povertà.

Ancora, secondo quanto riferiscono i Capi missione UE a Manila, le vertenze sindacali sono comuni ed il salario minimo non è spesso riconosciuto nella pratica, così come la possibilità di formare dei sindacati ed iscriversi. Solo il 5-10% della classe lavoratrice è organizzata in sindacati e, anche se il diritto di sciopero è garantito, le organizzazioni sindacali denunciano intimidazioni e pratiche discriminatorie ai danni dei propri iscritti.

D'altra parte, secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), le Filippine sono sempre state, sin dall'adesione nel 1948, uno dei membri più attivi e grandi sostenitori della politica della stessa organizzazione. Nel 2001 è stato redatto nel Paese un «Programma di azione per un lavoro decoroso» (Decent Work Agenda) al fine di promuovere l'opportunità di garantire ai lavoratori un impiego in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità. Il Programma di azione è stato inserito nel piano di sviluppo del Governo filippino 2001-2004, nel capitolo «Promuovere un lavoro pieno, decoroso e produttivo». Anche i sindacati e le confederazioni dei lavoratori nazionali fanno costante ricorso al Piano d'azione quale elemento di sostegno e servizio per i loro membri.

Per quanto riguarda i due casi specifici segnalati dall'interrogante, si forniscono i seguenti elementi di informazione.

1) Il signor Luciano Enrique Romero Molina, vittima dell'aggressione mortale il 10 settembre 2005 a Valledupar, in Colombia, era membro del Comitato di solidarietà con i prigionieri politici ed ex segretario per i diritti umani del Sindacato nazionale dei lavoratori delle industrie alimentari colombiane (SINALTRAINAL). Secondo dati forniti dal Ministero per la protezione sociale colombiano, egli aveva svolto attività sindacale presso la fabbrica della Nestlè-Cicolac di Valledupar fino al suo licenziamento, avvenuto nell'ottobre del 2002, per aver attivamente partecipato ad uno sciopero dichiarato illegale (con decreto dell'allora Mini-

stero del lavoro). Il signor Romero Molina, unitamente al predetto sindacato, aprì una vertenza con l'impresa per il reintegro nel posto di lavoro, ma successivamente giunse ad una conciliazione, a seguito della corresponsione di un indennizzo da parte dell'impresa. In ogni caso, sin dal maggio del 2002, il sig. Romero Molina, insieme ad altri sindacalisti, aveva sporto denuncia alle locali autorità di Polizia per minacce ricevute. Per questo motivo aveva deciso di rifugiarsi in Spagna nel 2004 e soltanto nell'aprile del 2005 aveva fatto ritorno a Valledupar, ove aveva iniziato l'attività di tassista.

Mentre sono note le circostanze macabre del ritrovamento l'11 settembre 2005 del corpo dell'ex sindacalista, ucciso con numerose pugnalate, le indagini, tuttora in corso, non hanno ancora chiarito le responsabilità dell'omicidio.

2) Per quanto riguarda l'omicidio del sindacalista Diosdado Fortuna nelle Filippine, la nostra Ambasciata a Manila ha confermato che egli è stato ucciso il 23 settembre 2005 con colpi di arma da fuoco all'uscita dello stabilimento Nestlè di Cabuyao così come, in circostanze del tutto analoghe, era stato ucciso il suo predecessore, Meliton Roxas.

La nostra Rappresentanza ha inoltre reso noto che le autorità locali hanno aperto un'inchiesta giudiziaria che è ancora in corso, essendo gli esecutori dell'omicidio tuttora ignoti.

Benché il caso di Diosdado Fortuna confermi la presenza nel Paese di situazioni di violenza che sfuggono al controllo delle autorità, siano esse di natura politica, sindacale, etnica o di delinquenza comune, nelle Filippine, tuttavia, i diritti civili e politici, e tra questi quelli sindacali, sono pienamente riconosciuti dalla Costituzione. Le organizzazioni sindacali sono indipendenti e hanno il diritto di costituirsi in federazioni. Il diritto di sciopero è garantito, benché, come già accennato, risultino denunce da parte di alcune organizzazioni sindacali di intimidazioni e pratiche discriminatorie ai danni dei propri iscritti. Il potere giudiziario, pur caratterizzato da scarsità di mezzi materiali ed umani, appare indipendente, anche se incontra difficoltà notevolissime nell'assicurare il rispetto della legalità.

Il numero di vittime tra sindacalisti, giornalisti ed attivisti per i diritti umani e da ultimo l'uccisione del sindacalista Diosdado Fortuna hanno rappresentato naturalmente un elemento di preoccupazione per l'Italia e per i *partner* dell'Unione europea nelle loro relazioni con le Filippine, anche se in ambito UE non è stata finora concordata una reazione formale al caso specifico.

L'Italia, quale membro dell'Unione europea è particolarmente impegnata proprio sul terreno della formazione nei settori della giustizia e della polizia, con programmi di sostegno al potere giudiziario e di *training* delle forze di polizia, soprattutto in materia di *good governance* (anti-corruzione) e di tutela dei diritti umani.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che gli sforzi vadano concentrati nell'opera di assistenza e rafforzamento delle istituzioni pubbliche filippine, al fine di garantire un consolidamento dello stato di diritto e della legalità, in un paese che vanta un'antica tradizione democratica, ma che

è costretto a confrontarsi con una preoccupante situazione di violenza endemica.

Il Sottosegretario Stato per gli affari esteri

BONIVER

(28 febbraio 2006)

MINARDO. – *Al Ministro dell'interno.* – Considerato che la clandestinità è oramai diventata un'emergenza nazionale, ma che in Sicilia, come a Lampedusa, ed in provincia di Ragusa, con i continui sbarchi nel litorale ibleo, ha assunto contorni preoccupanti e che purtroppo necessita di ogni tipo di intervento per affrontarla in modo adeguato aiutando le istituzioni ad intervenire con mezzi e strumenti efficaci;

ritenuto:

che i centri di accoglienza permanente sono strutture fondamentali per combattere la clandestinità e che in mancanza di questi i clandestini avrebbero totale libertà di movimento nel territorio con le conseguenze che ne possono derivare;

che necessitano interventi migliorativi in tali strutture in quanto la permanenza dei clandestini nei CPT molto spesso si prolunga anche oltre 60 giorni,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda proseguire ed intensificare l'impegno per completare i CPT in via di costruzione o ammodernamento e attuare interventi migliorativi in quello di Ragusa, dove la presenza di extracomunitari è notevole visti i continui sbarchi nel litorale ibleo, per rendere meno traumatica la permanenza in tali strutture e per fronteggiare in modo adeguato le emergenze legate al fenomeno dell'immigrazione illegale;

se il Governo intenda attuare interventi tali a meglio assicurare, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli stranieri, anche i servizi sanitari essenziali, interventi di socializzazione, libertà di culto, tutto questo in attesa che le autorità preposte procedano all'identificazione, alla convalida del trattenimento e al successivo provvedimento di espulsione;

se il Governo, infine, intenda proseguire con la massima determinazione le attività di contrasto all'immigrazione clandestina, come premessa indispensabile per governare quella legale, facendo leva sugli accordi di collaborazione con i Paesi di origine e di transito.

(4-09108)

(19 luglio 2005)

RISPOSTA. – Il completamento del programma di realizzazione di nuovi Centri di permanenza temporanea e assistenza rientra, in attuazione della legge n. 189 del 2002, tra gli obiettivi dell'amministrazione dell'interno che si è, altresì, prefissa l'ulteriore compito di ristrutturare, aggior-

nare ed adeguare i già esistenti centri, per migliorarne le condizioni alloggiative e la funzionalità anche sotto il profilo della sicurezza e della sorveglianza.

L'obiettivo è quello di far diventare queste strutture dei «centri poli-funzionali per l'immigrazione», posti al servizio di aree regionali e sub-regionali, dove vengano prestate le prime opere di assistenza umanitaria e dove possano insediarsi le commissioni territoriali per l'esame delle domande di asilo.

Nello specifico, rappresentando il Centro di permanenza temporanea di Ragusa, unitamente a quelli già operativi da lungo tempo, uno strumento di imprescindibile necessità nella lotta all'immigrazione clandestina, molto si è investito per assicurarne l'efficienza e la sicurezza.

Nel predetto centro, riattivato nell'ottobre del 2004, sono stati installati, in conformità alle disposizioni ministeriali, adeguati impianti elettrici, idrici e di climatizzazione, un impianto di telecamere a circuito chiuso lungo il perimetro della struttura ed uno di rilevazione incendi all'interno della stessa, nonché un modulo abitativo da destinare ad ufficio del giudice di pace e 3 *container* rispettivamente adibiti a padiglione igienico, ad ufficio di pubblica sicurezza e ad infermeria.

In ordine alla telematica della tutela dei diritti fondamentali delle persone trattenute nei centri, si fa presente che il Ministero dell'interno effettua un continuo monitoraggio degli *standard* qualitativi ed organizzativi indicati nelle «Linee Guida» emanate nel 2003, con specifica attenzione che agli ospiti extracomunitari siano assicurati: il rispetto delle diverse appartenenze culturali, etniche, religiose e linguistiche, un'adeguata assistenza socio-sanitaria e di sostegno psicologico, servizi di informazione ed orientamento normativo-legale e di interpretariato.

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione del centro di Ragusa, la stessa è stata affidata nel giugno 2003 al Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana, sulla base delle citate «Linee Guida» emanate soltanto pochi mesi prima.

Rispetto alle ulteriori iniziative volte a migliorare l'accoglienza, in relazione anche alle diverse destinazioni dei flussi migratori in Sicilia, si è recentemente concordato di sviluppare la capacità dell'isola con tre distinte iniziative collegate tra di loro: la realizzazione a Porto Empedocle di una tensostruttura per l'attività di soccorso e prima accoglienza; la ristrutturazione e la riapertura del centro di Agrigento; l'ampliamento e la razionalizzazione del centro di Caltanissetta.

A tali iniziative si aggiunge la decisione di potenziare e migliorare la ricettività dell'attuale centro di Lampedusa.

È stata disposta l'acquisizione di un terreno adiacente alla struttura per costruirvi nuovi servizi igienici ed è stata anche individuata un'altra area dove installare, nei casi di emergenza, una tendopoli destinata ai migranti clandestini in attesa di ulteriore sistemazione.

Si è altresì deciso di trasformare il centro di Lampedusa in un centro di soccorso e di prima accoglienza, adeguandone la configurazione giuri-

dica alla funzione che esso è venuto progressivamente assumendo a seguito della spinta migratoria.

Sarà potenziato il sistema di trasferimento degli immigrati clandestini, in modo da rispettare sempre una capienza massima di 300 persone per migliorare l'accoglienza e superare talune criticità dell'attuale gestione amministrativa.

Verrà, inoltre, avviata la costruzione di un nuovo centro utilizzando l'area attualmente occupata da una caserma dell'esercito.

Tale soluzione, superate finalmente le ultime difficoltà, risulta ora bene accettata dalla comunità locale. L'obiettivo è quello di realizzarlo prima della prossima estate.

Accanto agli interventi in tema di accoglienza, si sviluppano, con crescente efficacia, le attività del Governo connesse al contrasto dell'immigrazione clandestina e dirette a perseguire con severità e durezza i suoi sfruttatori.

Uno dei principali obiettivi a livello comunitario è quello di pervenire ad una gestione integrata delle frontiere terrestri, marittime ed aeree dell'Unione europea allargata.

L'Italia, in tale ambito, ha presentato ed attuato in più fasi il progetto «*Nettuno*», finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina via mare attraverso operazioni di pattugliamento congiunto del Mediterraneo sud-orientale per la prevenzione ed il controllo dei flussi migratori illegali provenienti dall'Africa.

L'ultima fase del progetto, denominata «*Nettuno IV*», cui hanno aderito Cipro, Francia, Germania, Malta, Spagna, Regno Unito, Libia ed Europol, è stata condotta dal 10 al 20 ottobre 2005.

A quest'ultima operazione, realizzata con il supporto di unità britanniche e francesi, hanno preso parte anche 9 ufficiali libici ed un ufficiale della Guardia costiera tedesca. Il pattugliamento aeronavale ha permesso di individuare 612 clandestini e sequestrare 5 imbarcazioni; inoltre, sono stati effettuati controlli mirati di navi mercantili e di cargo nei porti di Palermo e di Catania, nonché nei porti ellenici del Pireo e di Salonicco.

I risultati sinora conseguiti rafforzano la convinzione di dover proseguire, approfondendoli, i rapporti collaborativi esistenti con gli Stati di origine e di transito del fenomeno migratorio, in special modo quelli nord-africani, essendo ormai azzerati i flussi tra Albania e Turchia verso Puglia e Calabria.

In particolare, il programma di collaborazione con la Libia, divenuta il collo di imbuto di gran parte dell'immigrazione africana e mediorientale, ha portato, nel 2005, le autorità libiche a denunciare 5.300 persone, sgominando 45 organizzazioni criminali e bloccando non meno di 40.000 migranti clandestini che si accingevano a partire per l'Italia.

In conclusione, il Governo, al fine di vigilare confini non più soltanto nazionali ma anche europei, tramite un diversificato complesso di misure ed una cooperazione internazionale sempre più intensa, ha approntato un sistema di sicurezza che viene costantemente verificato rispetto alle possi-

bilità di modificare gli strumenti operativi e le attività di intervento in rapporto all'evoluzione del fenomeno.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALIA

(23 febbraio 2006)

MODICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

le professoresse Maria Grazioli e Luisa Cospito sono ambedue docenti a tempo indeterminato della classe di concorso A047 e hanno prestato servizio nell'anno scolastico 2003/04 presso due scuole secondarie superiori di Pontedera (Pisa), per l'esattezza rispettivamente gli istituti «Marconi» e «Fermi»;

la professoressa Grazioli ha presentato domanda di trasferimento a Pisa per l'anno scolastico 2004/05, mentre la professoressa Cospito, in quanto perdente posto presso il suo istituto, ha presentato domanda di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma 2, dell'ordinanza ministeriale n. 9 del 28/1/04;

la professoressa Grazioli ha, nelle graduatorie dei trasferimenti, un punteggio maggiore della professoressa Cospito;

ciò nonostante, nei tabulati dei trasferimenti pubblicati il 21/6/04, risulta che si è dato corso al trasferimento della professoressa Cospito in una scuola di Pisa, per l'esattezza l'istituto «Fascetti», e non al trasferimento a Pisa della professoressa Grazioli;

in data 28/6/04 la professoressa Grazioli ha presentato reclamo al dirigente del CSA di Pisa avverso la pubblicazione dei movimenti nella scuola secondaria di secondo grado, senza ottenere finora alcuna risposta; considerato che:

se si fosse dato corso, seguendo l'ordine della graduatoria, al trasferimento da Pontedera a Pisa della professoressa Grazioli si sarebbe automaticamente liberato un posto a Pontedera su cui trasferire d'ufficio la professoressa Cospito;

tale procedura appare più rispettosa sia del significato delle graduatorie di merito sia del significato del trasferimento d'ufficio per perdita di posto, per il quale, non a caso, è prevista come obbligatoria e prioritaria la richiesta di cambiamento di istituto nell'ambito dello stesso comune o di comuni vicini ai sensi dei commi 7 e 8 del già citato articolo 24 dell'ordinanza ministeriale n. 9 del 28/1/04;

il comma 5 del medesimo articolo stabilisce del resto che, qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata del docente perdente posto e questi viene invece riassorbito nella scuola, il che sembrerebbe implicare *a fortiori* che, nelle procedure di trasferimento, si debba scorrere l'ordine della graduatoria e si proceda quindi ai trasferimenti d'ufficio solo nel caso in cui non si siano generate altre

possibili soluzioni di inquadramento nella medesima scuola del perdente posto o in scuole del medesimo comune o di comuni vicini, o di comuni vicini, o di comuni vicini,

si chiede di sapere:

se le informazioni in possesso dell'interrogante siano corrette e veritiere;

se il Ministro ritenga che la procedura di ordine nei trasferimenti indicata nelle considerazioni sopra riportate - e cioè che si proceda ai trasferimenti nell'ordine stabilito dalla graduatoria di merito e che si proceda ai trasferimenti d'ufficio solo nel caso in cui, nel corso della procedura, non si siano liberati posti nella medesima scuola del perdente posto o in scuole del medesimo comune o di comuni vicini - sia quella corretta in base all'ordinanza ministeriale n. 9 del 28/1/04 e quella sempre e ovunque adottata;

se il Ministro non ritenga di dover comunque invitare il dirigente del CSA di Pisa a rispondere al reclamo avanzato dalla professoressa Grazioli motivando la modifica o la conferma dell'elenco dei movimenti disposti.

(4-07154)

(27 luglio 2004)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare con la quale l'interrogante chiede notizie in merito alla procedura adottata nelle operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2004-2005 dal Centro servizi amministrativi di Pisa, a seguito dell'esposto presentato dalla prof.ssa Grazioli per mancato trasferimento.

La normativa di riferimento in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA è costituita dall'annuale, specifico contratto collettivo nazionale integrativo e da una apposita ordinanza: relativamente all'anno scolastico 2004-2005, l'articolo 24 del suddetto contratto, disciplina il trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado ed artistica e, in particolare, prevede che l'insegnante, titolare su posto sede, individuato come perdente posto sul proprio organico, partecipi alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda, sia che l'interessato condizioni la propria domanda di trasferimento al permanere nella posizione di soprannumerarietà, sia che non la condizioni, desiderando partecipare, comunque, al movimento.

Contratto collettivo ed ordinanza prevedono, inoltre, un aumento di 6 punti, rispetto al punteggio spettante per anzianità di servizio, nel caso di richiesta di ricongiungimento al coniuge, a genitori o figli: le indicazioni dell'ordinanza dispongono che tale punteggio possa essere valutato per comuni vicini a quello di residenza dei suindicati familiari purché, nei comuni medesimi, non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili.

Con riguardo al caso in oggetto, il dirigente del Centro servizi amministrativi di Pisa ha precisato che le prof.sse Maria Grazioli e Luisa Cospito, titolari della classe di concorso A047 (matematica), avevano presentato domanda di trasferimento indicando, ambedue, le medesime sedi del

comune di Pisa, una a domanda e l'altra in quanto individuata come soprannumeraria.

Nel decreto dirigenziale del 21 giugno 2004, con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo delle scuole secondarie di II grado, relativamente alla classe A047, la prof.ssa Cospito, alla quale erano stati attribuiti 126 punti, è risultata trasferita presso l'IPSIA di Pisa con completamento di orario presso il Liceo scientifico «Buonarroti» della stessa città, con precedenza in quanto trasferita d'ufficio.

A seguito del già citato esposto presentato dalla prof.ssa Grazioli, pervenuto il 5 luglio 2004, sono state riviste le posizioni delle due docenti e, con un successivo decreto del 4 agosto 2004, si è provveduto a rettificare il punteggio della prof.ssa Cospito assegnandole punti 132 e trasferendola presso l'IPSIA di Pisa + Liceo scientifico «Buonarroti» della stessa città.

Per mero errore materiale, infatti, a quest'ultima non erano stati conteggiati i 6 punti previsti dall'apposita tabella di valutazione allegata al contratto collettivo, per aver chiesto il ricongiungimento presso le istituzioni scolastiche del Comune di Cascina, dove non è previsto l'insegnamento relativo alla classe di abilitazione A047 presente, invece, a Pisa, comune viciniore.

Per quanto sopra, la prof.ssa Grazioli non ha avuto diritto ad essere trasferita.

*Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione,
l'università e la ricerca*

APREA

(1° marzo 2006)

VILLONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che a Napoli è grave e preoccupante la situazione della sicurezza e della legalità;

che è forte la pressione della criminalità organizzata;

che la presenza di aree di degrado, di povertà e disagio sociale può offrire alla camorra l'occasione favorevole per intensificare e consolidare la propria presenza nel tessuto sociale ed economico della città;

che anche il bisogno di alloggi può consentire tale occasione favorevole;

che è apparsa sulla stampa («Il Mattino», 24 novembre 2005, pag. 41) la notizia dell'occupazione abusiva nel Rione Traiano a Soccavo di scantinati, fatta secondo modalità che lascerebbero intendere il possibile coinvolgimento di organizzazioni camorristiche;

che si raccolgono altresì notizie sulla possibilità che a Soccavo vengano occupate abusivamente case in via di ultimazione da parte del Comune, già assegnate a famiglie attualmente collocate in alloggi prefabbricati in avanzato stato di degrado;

che anche in tale seconda ipotesi non sarebbe certo possibile escludere il coinvolgimento della criminalità organizzata;

che i fatti riferiti sono al momento relativamente circoscritti, e dunque suscettibili di una pronta ed efficace reazione;

che tale reazione si mostra indispensabile sia per dare un segnale positivo alla pubblica opinione, gravemente scossa in tempi recenti da fatti criminosi di stampo camorristico, sia per evitare ogni prospettiva di un allargarsi del fenomeno delle occupazioni abusive sotto la spinta di veri o presunti bisogni,

si chiede di sapere:

quale valutazione il Ministro in indirizzo dia dei fatti in oggetto;

quali interventi ritenga opportuno prendere per porre termine ai fenomeni sopra descritti;

quali iniziative immediate lo stesso intenda assumere per contrastare efficacemente e in tempi brevi le occupazioni abusive in atto a Soccavo, e prevenire quelle che si ha ragione di temere.

(4-10024)

(18 gennaio 2006)

RISPOSTA. – Il fenomeno delle occupazioni abusive di locali cantinati all'interno di stabili siti nel rione Traiano a Soccavo, quartiere di Napoli caratterizzato da un alto indice di criminalità, si ripropone, purtroppo, periodicamente in relazione agli immobili di pertinenza comunale ovvero dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli in ragione delle peculiari esigenze abitative sofferte dal Comune.

È verosimile, peraltro, che detti eventi risentano dell'azione organizzativa da parte di soggetti pregiudicati della zona.

Per quanto riguarda gli oltre cinquanta locali situati in tre strade del rione Traiano in edifici di proprietà del comune e del citato ente autonomo, accorpati abusivamente tra loro, dotati di servizi igienici e destinati ad uso abitazione, si comunica che gli stessi sono stati sgomberati, il 26 novembre 2005, dalle forze dell'ordine e dal personale dell'Unità operativa antiabusivismo edilizio della locale Polizia municipale.

L'intervento era stato tempestivamente deciso e programmato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con modalità condivise e concertate fra Prefettura, Questura e amministrazione comunale.

Nell'occasione, dodici persone sono state deferite alla competente autorità giudiziaria per reati di natura edilizia e per invasione di immobili di proprietà pubblica.

A seguito dello sgombero, i locali illegittimamente occupati sono stati posti sotto sequestro e sigillati al fine di evitare nuove occupazioni mentre le opere abusivamente edificate sono state demolite da ditte appositamente incaricate.

Si evidenzia che, nel quadro di mirati servizi di vigilanza e controllo, predisposti dalla Questura di Napoli, già nel mese di ottobre 2005, le forze dell'ordine hanno proceduto a denunciare all'autorità giudiziaria dodici persone per il reato di invasione aggravata di edificio.

Rispetto alle preoccupazioni espresse dall'interrogante, la Prefettura di Napoli, ha assicurato che l'attività di vigilanza e controllo posta in essere dalle forze dell'ordine prosegue e ha riferito che, sino ad oggi, non si sono verificati tentativi di occupazione abusiva di case in via di costruzione nel quartiere di Soccavo, che il Comune ha destinato alle famiglie vittime del terremoto del 1980.

Al riguardo si soggiunge, infine, che sono in corso di ultimazione 425 nuovi alloggi nel quartiere Soccavo e 700 in zona Pianura dei quali un primo lotto, consistente n. 116 unità, presumibilmente sarà consegnato nel mese di marzo 2006.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'ALÌ

(21 febbraio 2006)
